



GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

PROVISIONAL GOVERNMENT OF REPUBLIC OF VENICE

(istituito ai sensi dell'art.96.3 del 1° Protocollo di Ginevra del 1977)

www.mlnv.org

info@mlnv.org

Oggetto: **DECRETO** nr.01 del 1 giugno 2012

Il MLNV, quale soggetto di diritto internazionale, per sua natura non può essere soggetto, né assoggettabile, alla giurisdizione dello stato straniero occupante italiano.

Parimenti, sui territori della Repubblica Veneta, lo stato straniero italiano non ha competenza né giurisdizione alcuna.

E' fatto pertanto monito e diffida ad ogni autorità, ente, organo, funzionario o delegato del suddetto stato, dall'ignorare la predetta prescrizione e/o di porre in essere atti e azioni tali dall'impedire o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera le libertà fondamentali dei Cittadini del Popolo Veneto.

La violazione del decreto costituisce reato federale per violazione della sovranità del Popolo Veneto, illecito internazionale e violazione dell'ultimatum notificato dal MLNV al governo straniero italiano e all'ONU in data 14.12.2010 nonché violazione dei fondamentali diritti umani, civili e politici dei Cittadini del Popolo Veneto in totale ed evidente spregio alle stesse norme del "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, e ratificato anche dallo stato italiano con legge n. 881/77.

Il Presidente del MLNV
Sergio Bortotto

**MOVIMENTO DI
LIBERAZIONE**



**NAZIONALE
DEL POPOLO VENETO**

GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA
PROVISIONAL GOVERNMENT OF REPUBLIC OF VENICE

(istituito ai sensi dell'art.96.3 del 1° Protocollo di Ginevra del 1977)

www.mlnv.org

info@mlnv.org

VENETIA



**l'Italia
occupa
illegalmente
la nostra Patria.**



**... e tu poliziotto, carabiniere, finanziere, vigile urbano italiano,
sicuro di non violare la legge?** informati: www.mlnv.org

O.N.U. - PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI - NEW YORK 16 DICEMBRE 1966 (Ratificato dall'Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977) Parte Prima - Articolo 1.

Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali ... (il *Popolo Veneto è detentore di tali diritti*).

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI.

Detto principio è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945). Detto principio attiene ai soggetti internazionali, quali i Movimenti di Liberazione Nazionale, e quindi al loro assetto e alla loro legittimazione giuridica sul piano internazionale.

Viene riconosciuto a tre categorie di popoli: 1) ai popoli soggetti a potenza coloniale 2) ai popoli soggetti a dominio straniero 3) ai popoli soggetti a regime razzista, ovvero che attua una discriminazione razziale. Il diritto all'autodeterminazione è un diritto erga omnes, che quindi si può far valere nei confronti di tutti gli altri stati.